

ATLANTE - CERASI
STUDIO NOTARILE ASSOCIATO

Repertorio N. 46.171

Raccolta N. 22.180

VERBALE DI ASSEMBLEA DI S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di novembre
(4 novembre 2013)

in Roma, piazzale di Porta Pia 121;

alle ore 16,00

avanti a me Dr. Nicola Atlante Notaio in Roma, iscritto al
Collegio Notarile di Roma

è presente

Andrea Leone, nato a Roma il 9 marzo 1968, che si dichiara
domiciliato ai fini di questo atto presso la sede sociale ove
appresso.

Della identità personale di esso comparente io Notaio sono
certo.

Il comparente dichiara di agire quale Presidente del
Consiglio di amministrazione della seguente società:

"ANDREA LEONE FILMS S.p.a."

con sede legale in Roma via La Spezia 6, Registro Imprese di
Roma e Codice fiscale 03570191001, Partita IVA stesso numero,
REA RM - 678101, capitale euro 150.000,00 versato, domicilio
fiscale nella sede (la Società)

quindi mi richiede

di redigere il verbale della assemblea straordinaria della
società

ed a tal fine dichiara

= che assume la presidenza a norma di statuto per
designazione del capitale presente;

= che l'assemblea si è qui riunita oggi, in forma totalitaria
come appresso precisato

per deliberare sul seguente ordine del giorno

(1)

modifica della denominazione della Società e modifica della
clausola statutaria riguardante i finanziamenti dei soci alla
Società. Delibere inerenti e conseguenti;

(2)

eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle
azioni e loro frazionamento. Delibere inerenti e conseguenti;

(3)

aumento del capitale sociale a pagamento per massimi Euro
12.000.000,00 con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell'articolo 2441, comma 5 del codice civile, mediante
emissione di azioni ordinarie da offrirsi a investitori
qualificati a servizio dell'operazione di quotazione sull'AIM
Italia/Mercato Alternativo del Capitale, sistema
multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A. ("AIM"). Delibere inerenti e conseguenti;

(4)

ulteriore aumento del capitale sociale a pagamento per
massimi Euro 4.990.000,00 con esclusione del diritto di

Registrato a Roma 5

il 6 novembre 2013

N. 16380

Serie 1/T

Esatti Euro 165,00

opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie da offrirsi al pubblico in Italia a servizio dell'operazione di quotazione sull'AIM. Delibere inerenti e conseguenti;

= di aver già identificato e verificato la legittimazione dei seguenti soggetti:

- tutti gli azionisti titolari delle rispettive azioni indicate dal Presidente:

Andrea Leone titolare di numero 75 azioni ordinarie del valore nominale complessivo di euro 75.000,00;

Raffaella Leone titolare di numero 75 azioni ordinarie del valore nominale complessivo di euro 75.000,00;

e così per l'intero attuale capitale di euro 150.000,00 diviso in numero 150 azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 1.000,00;

- dell'organo amministrativo, oltre ad esso Presidente dell'assemblea, anche i consiglieri d'amministrazione Raffaella Leone (in sala), Francesco Puntillo (in sala), Francesco Becchelli (in audio conferenza) e così la maggioranza dei consiglieri in carica;

= del Collegio Sindacale tutti gli effettivi Maurizio Bernardo (Presidente), Maria Cristina Pietropaoli e Francesco Rossi, tutti in sala;

e che pertanto

l'odierna assemblea straordinaria è regolarmente costituita a norma di legge e di statuto in forma totalitaria.

Preliminarmente il capitale intervenuto dichiara di essere bene informato dell'ordine del giorno e di non opporsi alla sua trattazione.

Il Presidente, per evidente connessione di materia, apre la trattazione congiunta di tutti i punti all'ordine del giorno, che parimenti saranno sottoposti ad un'unica votazione, ed espone le ragioni, già ben note ai soci ed ai componenti degli organi sociali, che consigliano di intraprendere il processo di quotazione della Società su AIM, consistenti essenzialmente: (i) nell'ottenimento di ulteriore visibilità sui mercati di riferimento, (ii) nel reperimento di risorse per il perseguimento della propria strategia di crescita nonché (iii) nel rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria della Società.

In particolare, il Presidente ricorda le attività che la Società ha già intrapreso in relazione al progetto di quotazione: (i) la trasformazione della Società da "società a responsabilità limitata" in "società per azioni" e (ii) l'adozione di un nuovo testo di statuto conforme alle previsioni del Regolamento Emittenti AIM, aggiungendo che, su indicazione degli advisors che assistono la Società nel processo di quotazione sull'AIM, il consiglio di amministrazione ritiene sia opportuno anche:

= modificare la denominazione della Società, tra l'altro, per renderla più rispondente alla ormai consolidata struttura del gruppo, in "Leone Film Group S.p.A.";

= modificare la formulazione della previsione statutaria in merito al finanziamento della Società da parte dei soci;

= eliminare l'indicazione statutaria del valore nominale delle azioni e procedere al frazionamento delle stesse aumentandone il numero da 150 (centocinquanta) a 10.000.000 al fine di agevolare la sottoscrizione degli aumenti di capitale posti al terzo e quarto punto dell'ordine del giorno della odierna assemblea e la costituzione del flottante necessario per il rilascio del provvedimento di inizio delle negoziazioni da parte di Borsa Italiana S.p.A.;

= aumentare a pagamento il capitale sociale, in particolare per consentire la costituzione di un flottante minimo - che ai sensi del Regolamento Emittenti AIM si presume sussistere quanto le azioni sono ripartite presso almeno 5 (cinque) investitori professionali o presso 12 (dodici) investitori di cui almeno 2 (due) professionali, che non siano parti correlate, né dipendenti della Società o del Gruppo - per almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale, al fine di ottenere l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM delle azioni della Società. Il Presidente evidenzia che, come rappresentato dagli advisors che assistono la Società nel processo di quotazione delle azioni sull'AIM, al fine di consentire la costituzione del suddetto flottante minimo sia opportuno deliberare due distinti aumenti di capitale per cogliere tutte le opportunità di mercato. I due aumenti di capitale pertanto, pur avendo ad oggetto azioni aventi le medesime caratteristiche e presumibilmente uguale prezzo di emissione, ove deliberati si differenzieranno, tra l'altro, per (i) l'importo complessivo, (ii) i destinatari e (iii) il periodo di offerta. Tali due aumenti di capitale, prosegue il Presidente, avranno le seguenti caratteristiche:

- primo aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del codice civile, da offrirsi a investitori qualificati come definiti dall'articolo 100, comma 1, lettera a) del TUF e dal combinato disposto degli articoli 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. (il "Regolamento Emittenti") e 26, comma 1, lettera d) del regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e s.m.i. e ad altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE), esclusa l'Italia, che sono investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2(1)(e) della Direttiva 2003/71/CE, dell'importo di massimi Euro 12.000.000,00, scindibile a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale e con godimento regolare (il "Primo Aumento di Capitale"): il proposto aumento di capitale avrà carattere scindibile, ai sensi

dell'art. 2439 cod. civ., e potrà essere collocato, in una o più tranches, e dovrà essere sottoscritto entro il 31 dicembre 2014, anche successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su AIM e ciò al fine di creare il maggior flottante possibile per favorire la liquidità delle azioni e reperire quante più risorse finanziarie possibili per il perseguimento della strategia di crescita nonché per il rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria della Società, ferma restando la facoltà di chiudere anticipatamente il periodo di offerta delle diverse tranches e fermo restando (i) il limite minimo del 10% (dieci per cento) di flottante richiesto per il rilascio del provvedimento di inizio delle negoziazioni da parte di Borsa Italiana S.p.A. e (ii) che, ove non integralmente sottoscritto, detto aumento rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte a tale data del 31 dicembre 2014, con la precisazione che, se la data ultima di regolamento delle operazioni relative al collocamento interverrà prima della suddetta scadenza, a tale ultima data di regolamento dovrà comunque considerarsi esaurito l'aumento di capitale; (iii) che stante i destinatari dell'offerta è prevista l'esenzione dal prospetto informativo.

Il Presidente, inoltre, aggiunge che, al fine di conseguire il miglior prezzo per la Società e in linea con quanto effettuato in operazioni similari, si ritiene opportuno che, contestualmente all'approvazione di detto aumento di capitale, l'assemblea conferisca al consiglio di amministrazione il potere di determinare - nell'ambito dei tempi e delle modalità stabilite dall'Assemblea - i termini e le condizioni del suddetto aumento di capitale, nonché, nell'imminenza dell'offerta, il numero delle azioni da offrire in sottoscrizione e, inoltre, il prezzo di sottoscrizione nell'ambito del collocamento;

- **secondo aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del codice civile, da offrirsi al pubblico, per complessivi massimi Euro 4.990.000,00, scindibile a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale e con godimento regolare (il "Secondo Aumento di Capitale"):** il Secondo Aumento di Capitale avrà carattere scindibile, ai sensi dell'art. 2439 cod. civ., e potrà essere collocato e dovrà essere sottoscritto entro il 28 febbraio 2014, ferma restando la facoltà di chiudere anticipatamente il periodo di offerta e fermo restando che, ove non integralmente sottoscritto, detto aumento rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte a tale data, con la precisazione che, se la data ultima di regolamento delle operazioni relative al collocamento interverrà prima della suddetta scadenza, a tale ultima data di regolamento dovrà comunque considerarsi esaurito l'aumento di capitale. Il Presidente precisa che (i)

poiché anche il Secondo Aumento di Capitale è funzionale alla quotazione sull'AIM è opportuno che l'efficacia delle sottoscrizioni raccolte nonché dell'offerta stessa sia sospensivamente condizionata al raggiungimento di tante sottoscrizioni che, considerate unitamente agli impegni raccolti nell'ambito del Primo Aumento di Capitale, consentano la costituzione del flottante minimo del 10% richiesto per il rilascio del provvedimento di inizio delle negoziazioni da parte di Borsa Italiana S.p.A.; (ii) essendo di importo inferiore ad euro 5.000.000,00 per tale aumento è prevista l'esenzione dal prospetto informativo.

Il Presidente, inoltre, aggiunge che, al fine di conseguire il miglior prezzo per la Società e in linea con quanto effettuato in operazioni similari, si ritiene opportuno che, contestualmente all'approvazione del Secondo Aumento di Capitale, l'assemblea conferisca al consiglio di amministrazione il potere di determinare - nell'ambito dei tempi e delle modalità stabilite dall'Assemblea - i termini e le condizioni del suddetto aumento di capitale, nonché, nell'imminenza dell'offerta, il numero delle azioni da offrire in sottoscrizione e, inoltre, il prezzo di sottoscrizione nell'ambito del collocamento.

Il Presidente, infine, fa notare come qualora dovessero pervenire richieste di sottoscrizione del Secondo Aumento di Capitale per un importo complessivamente superiore ad Euro 4.990.000 (quattro milioni novecento novantamila) si renderebbe necessario procedere all'applicazione di un criterio di riparto tra gli aderenti al Secondo Aumento di Capitale. Al riguardo sarebbe quindi opportuno che l'Assemblea conferisca al consiglio di amministrazione delega, anche con facoltà di sub delega, per determinare - anche su indicazione degli advisor - il criterio di riparto da applicare - ove necessario - all'offerta delle azioni rivenienti dal Secondo Aumento di Capitale.

In relazione sia al Primo aumento del capitale che al Secondo aumento del capitale, i soci Andrea Leone e Raffaella Leone dichiarano espressamente, come già comunicato al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, di condividere l'esclusione del diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione, nonché di rinunciare alla predisposizione della relazione degli amministratori sulle esigenze che giustificano l'esclusione del diritto di opzione e del parere di congruità del collegio sindacale sul prezzo di emissione delle azioni previsti dall'articolo 2441, comma 6 del codice civile. In particolare i soci danno atto che l'esclusione del diritto di opzione è funzionale alla negoziazione delle azioni di nuova emissione su AIM e che, pertanto, detta esclusione è necessaria affinché sia perseguito l'interesse della Società a procedere con la quotazione su AIM.

I presenti attestano che (i) l'attuale capitale di euro 150.000,00 è stato interamente versato e che (ii) non esistono perdite da coprire a norma di legge.

Il Collegio Sindacale esprime parere favorevole alla prospettata operazione di aumento del capitale.

Nessuno avendo chiesto chiarimenti, il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

L'assemblea

preso atto

- dell'esposizione del Presidente
- della conferma dei soci circa l'esclusione del diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione stante l'interesse sociale

- della rinuncia dei soci alla predisposizione della relazione degli amministratori sulle esigenze che giustificano l'esclusione del diritto di opzione e della rinuncia dei soci al parere di congruità del collegio sindacale sul prezzo di emissione delle azioni previsti dall'articolo 2441, comma 6 del codice civile;

nonchè

- stante il fatto che l'esclusione del diritto di opzione è funzionale alla negoziazione delle azioni di nuova emissione su AIM e che, pertanto, detta esclusione è necessaria affinché sia perseguito l'interesse della Società a procedere con la quotazione su AIM;

- stante il parere favorevole del Collegio Sindacale

all'unanimità delibera

1

di mutare la denominazione della Società in "Leone Film Group S.p.A.", nonché di modificare la formulazione delle previsioni statuarie in materia di finanziamento soci;

2

di modificare:

- l'attuale articolo 1 dello statuto della Società, sostituendolo con il testo che segue: "La società è per azioni e si denomina "Leone Film Group S.p.A." ";

- l'ultimo capoverso dell'articolo 5 dello statuto della Società, in materia di finanziamento soci, sostituendolo con il testo che segue: "La società potrà essere finanziata dai soci, in conformità con le disposizioni regolamentari e di legge tempo per tempo vigenti.";

3

di eliminare l'indicazione del valore nominale delle azioni;

4

di stabilire che il numero delle azioni della Società sia aumentato dalle attuali 150 (centocinquanta) a numero 10.000.000;

6

5

di modificare l'attuale primo comma dell'articolo 5 dello statuto della Società, sostituendolo con il testo che segue: "Il capitale è di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) diviso in numero 10.000.000 di azioni senza indicazione del valore nominale.";

6

di approvare la proposta di aumento del capitale sociale a pagamento con sovrapprezzo, in via scindibile, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, cod. civ., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del cod. civ., per massimi Euro 12.000.000,00 da ripartire tra capitale e sovrapprezzo secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio d'amministrazione (il Primo aumento di capitale), mediante emissione di azioni ordinarie a valore nominale inespreso, con godimento regolare, a servizio dell'operazione di quotazione su AIM, da riservarsi alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati (come definiti dall'articolo 100, comma 1, lettera a) del TUF e dal combinato disposto degli articoli 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti e 26, comma 1, lettera d) del regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e s.m.i.) e ad altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE), esclusa l'Italia, che siano investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2(1)(e) della Direttiva 2003/71/CE;

7

di stabilire che l'aumento di capitale di cui al punto 6 che precede (il Primo aumento di capitale) possa essere collocato in una o più tranche e debba essere sottoscritto entro il 31 dicembre 2014 e, quindi, anche successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su AIM fermo restando il limite minimo del 10% (dieci per cento) di flottante richiesto per il rilascio del provvedimento di inizio delle negoziazioni da parte di Borsa Italiana S.p.A., stabilendosi sin d'ora che se la data ultima di regolamento delle operazioni relative a detto aumento interverrà prima della suddetta scadenza, a tale ultima data di regolamento dovrà comunque considerarsi esaurito l'aumento di capitale;

8

di conferire al consiglio di amministrazione della Società la più ampia delega, anche con facoltà di sub delega, per determinare i termini, le modalità e le altre condizioni di emissione che il consiglio di amministrazione riterrà necessari e/o utili per l'esecuzione di tutto quanto deliberato ai precedenti punti 6) e 7) con facoltà, tra l'altro, di provvedere all'attuazione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia; di stabilire il puntuale ammontare dell'aumento di capitale ed il numero delle azioni da emettere; di fissare il prezzo finale di

7



emissione del collocamento, il tutto nel rispetto del principio di cui all'art. 2346 V comma c.c. e di quanto stabilito dall'art. 2438 c.c.;

9

di approvare la proposta di aumento del capitale sociale a pagamento con sovrapprezzo, in via scindibile, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, cod. civ., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del cod. civ., da offrirsi al pubblico in Italia, per massimi Euro 4.990.000,00 (il Secondo aumento di capitale) da ripartire tra capitale e sovrapprezzo secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio d'amministrazione, mediante emissione di azioni ordinarie a valore nominale inespresso, con godimento regolare, a servizio dell'operazione di quotazione su AIM;

10

di stabilire che l'aumento di capitale di cui al punto 9 che precede dovrà essere sottoscritto entro il 28 febbraio 2014 stabilendosi sin d'ora che se la data ultima di regolamento delle operazioni relative a detto aumento interverrà prima della suddetta scadenza, a tale ultima data di regolamento dovrà comunque considerarsi esaurito l'aumento di capitale;

11

di prevedere che l'efficacia delle sottoscrizioni raccolte nell'ambito dell'aumento di capitale di cui ai punti 9 e 10 che precedono (il Secondo aumento del capitale) nonché dell'offerta stessa sia sospensivamente condizionata al raggiungimento di tante sottoscrizioni che, considerate unitamente agli impegni raccolti nell'ambito del Primo Aumento di Capitale, consentano la costituzione del flottante minimo del 10% richiesto per il rilascio del provvedimento di inizio delle negoziazioni da parte di Borsa Italiana S.p.A., fermo rimanendo il Primo aumento di capitale per il caso in cui detta condizione sospensiva non si verificasse;

12

di conferire al consiglio di amministrazione della Società la più ampia delega, anche con facoltà di sub delega, per determinare - anche su indicazione degli advisors - il criterio di riparto da applicare all'offerta delle azioni rivenienti dal Secondo Aumento di Capitale qualora le richieste di sottoscrizione raccolte nell'ambito del Secondo Aumento di Capitale siano complessivamente superiori ad Euro 4.990.000,00;

13

di conferire al consiglio di amministrazione della Società la più ampia delega, anche con facoltà di sub delega, per determinare i termini, le modalità e le altre condizioni di emissione che il consiglio di amministrazione riterrà necessari e/o utili per l'esecuzione di tutto quanto deliberato ai precedenti punti 9), 10), 11) e 12) con

8

facoltà, tra l'altro, di provvedere all'attuazione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia; di stabilire il puntuale ammontare dell'aumento di capitale ed il numero delle azioni da emettere; di fissare il prezzo finale di emissione del collocamento, il tutto nel rispetto del principio di cui all'art. 2346 V comma c.c. e di quanto stabilito dall'art. 2438 c.c..

Quindi il Presidente dell'assemblea:

= per le successive formalità dà atto nel presente verbale:

- che il testo di statuto coordinato ex art. 2436 C.C. con le modifiche immediatamente efficaci, è quello che mi esibisce e che trascrivo in calce al presente verbale;

- che il Consiglio di amministrazione provvederà ad eseguire la pubblicità e le comunicazioni di legge una volta eseguiti gli aumenti di capitale;

- che la società non è titolare di diritti reali su beni immobili;

- che la società è titolare di diritti reali sui mobili registrati di cui all'elenco che mi esibisce e **che allego al presente verbale sub A** e della partecipazione di nominali euro 10.000,00 al capitale della Pacmedia s.r.l. (sede Roma via La Spezia 6, reg. impr. e c.f. 10832531007, capitale euro 15.000,00 i.v.);

= mi dispensa dalla lettura di quanto allegato;

= dichiara l'assemblea terminata alle ore 16,25.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 = "La società è per azioni e si denomina "Leone Film Group S.p.A.".

Art. 2 = La Società ha sede legale in Comune di Roma.

Art. 3 = La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2050 ed è prorogabile una o più volte con decisione dei soci.

Art. 4 = L'oggetto sociale è costituito dalle seguenti attività:

- la produzione, la coproduzione, il doppiaggio, il mixage, la distribuzione, la compravendita, il commercio e/o l'importazione e l'esportazione di films e cortometraggi, l'assunzione di artisti anche in esclusiva, l'organizzazione e la gestione di spettacoli teatrali, nonché tutte le attività connesse con l'industria e l'esercizio di attività cinematografica, televisiva e teatrale in genere. Le attività di cui sopra potranno essere svolte dalla società sia in proprio che per conto di terzi.

Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale la Società può: compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie; assumere partecipazioni in altre società ed imprese, sia italiane che straniere con attività analoga, affine o connessa alla

propria od a quella dei soggetti partecipati; contrarre mutui e ricorrere a finanziamenti e concedere garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fideiussioni, a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società o imprese in cui abbia, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni ovvero sottoposte a comune controllo. In ogni caso con divieto di svolgere attività riservate per legge ed in particolare riservate alle imprese di cui al T.U. Bancario e al T.U. sull'Intermediazione Finanziaria (D.Lgs. 1°/9/1993 n.385 e D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 e successive integrazioni e modifiche).

CAPITALE - AZIONI - DOMICILIO DEI SOCI

Art.5 = Il capitale è di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) diviso in numero 10.000.000 di azioni senza indicazione del valore nominale.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM"). In caso di negoziazione sull'AIM le azioni saranno sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziaria di cui agli articoli 83 e seguenti del TUF.

La società potrà essere finanziata dai soci, in conformità con le disposizioni regolamentari e di legge tempo per tempo vigenti.

Art. 6 = Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione mortis causa. Il caso di pegno, usufrutto e sequestro delle azioni è regolato dall'art. 2352 C.C.

Nel caso in cui le azioni non siano ammesse alla negoziazione sull'AIM o altro sistema di multilaterale negoziazione o mercato regolamentato, la alienazione a titolo oneroso delle azioni, in piena proprietà o per altro diritto reale, è soggetta a prelazione dei soci con la procedura che segue.

a) L'alienante deve comunicare agli altri soci, nel domicilio risultante dal libro soci, con racc.ta postale A/R o telegramma il diritto reale e il numero di azioni che vuole alienare, il divisato acquirente, il corrispettivo e le modalità di pagamento e le altre condizioni della alienazione.

b) A pena di decadenza, la prelazione deve esercitarsi complessivamente per l'intero offerto entro il mese successivo al ricevimento dell'offerta, spedendo un telegramma all'alienante nel domicilio risultante dall'offerta e in mancanza dal libro soci e depositando a garanzia presso la società l'intero prezzo non dilazionato. Se più sono i soci che la esercitano, tra loro si fraziona proporzionalmente alle rispettive azioni già possedute e chi lo richieda contestualmente può esercitarla anche sulle

azioni per le quali gli altri ne decadano.

c) Decaduto il diritto di prelazione, il socio può procedere alla divisata alienazione non oltre i successivi 2 mesi.

Art. 7 = Nel caso di morte di un socio si applica la legge.

Art. 8 = Per quanto concerne i loro rapporti con la Società, il domicilio dei soci (comprensivo anche, se posseduti, dei propri riferimenti telefonici, di telefax e di posta elettronica) è quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicarlo per l'iscrizione nel libro soci e comunicare altresì gli eventuali successivi cambiamenti.

OBBLIGAZIONI - RECESSO

Art. 9 = La Società può emettere obbligazioni nei modi e termini di legge.

Art. 10 = Il socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato nei modi di legge.

Il rimborso delle partecipazioni del socio recedente è effettuato a norma di legge.

E' escluso il diritto di recesso in caso di (a) proroga del termine di durata della Società; (b) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari e (c) modifica e/o eliminazione dell'articolo 28 in materia di OPA endosocietaria.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 = Sono riservate alla assemblea dei soci le materie che la legge o il presente statuto attribuiscono alla stessa. L'Assemblea ordinaria può altresì deliberare che le azioni della società costituiscano oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o su mercati anche non regolamentati ovvero la revoca della negoziazione sui predetti sistemi e/o mercati. Le maggioranze sono quelle richieste dalla legge nei singoli casi.

Art. 12 = L'assemblea si riunisce, di regola, nel Comune dove ha sede la Società, salva diversa determinazione dell'organo amministrativo e purché in Italia.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata a cura del Consiglio di Amministrazione mediante avviso di convocazione contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea. L'avviso dovrà essere pubblicato, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oppure, in alternativa, su uno dei seguenti quotidiani: "II Messaggero" o "II Tempo" o "Milano Finanza".

In deroga a quanto previsto al comma precedente, qualora la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio ovvero non sia quotata sull'AIM o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, l'Assemblea può essere

convocata anche mediante avviso comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante raccomandata a mani, telefax, o mediante e-mail, spedita a tutti gli azionisti purchè sua fornita la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2366 c.c., precisandosi che l'avviso deve essere spedito agli specifici recapiti che risultino dal libro soci o che siano stati espressamente comunicati dal socio alla Società con lettera raccomandata.

Art. 13 = Possono intervenire alle assemblee, anche facendosi rappresentare a norma dell'art. 2372 del c.c., coloro che sono iscritti nel libro dei soci.

Ove le azioni della Società fossero oggetto di negoziazione sull'AIM o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore a ciò designato dagli intervenuti; e in caso di loro mancanza, assenza o impedimento, dalla persona designata dai presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea constano da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge o su richiesta del Presidente il verbale è redatto da un notaio.

AMMINISTRAZIONE

Art. 14 = La Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione costituito da un numero di consiglieri compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), nominati anche tra soggetti non soci. L'Assemblea, di volta in volta, prima di procedere alla nomina, determina il numero degli amministratori.

Resta inteso che, in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM, almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, nonché dall'articolo 3 del codice di autodisciplina di Borsa Italiana del 5 dicembre 2011.

Art. 15 = Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge, durano in carica per tre

esercizi e possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque tempo. L'Assemblea ne determina l'eventuale compenso.

Art.16 = Se cessa o si dimette la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, ovvero la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio; e su iniziativa anche di uno solo degli altri consiglieri, entro dieci giorni, deve sottoporsi alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo gli amministratori non cessati nè dimissionari possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 17 = Qualora non vi abbiano provveduto i soci all'atto della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Art. 18 = Il consiglio di amministrazione deve deliberare con il metodo collegiale.

Il presidente convoca il consiglio con l'avviso di cui all'art. 23.

Le riunioni collegiali del consiglio si tengono presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Per la validità delle deliberazioni collegiali del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Le riunioni e le deliberazioni collegiali del Consiglio sono valide anche senza regolare convocazione quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi/revisore se nominati.

Delle deliberazioni collegiali si redige verbale firmato dal presidente e dal segretario, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 19 = L' organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società; peraltro all'atto della nomina tali poteri possono essere limitati.

Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del Codice Civile, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM; (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM; e (iii) richiesta di revoca dalle negoziazioni sull'AIM, fermo restando che in tal caso è necessario il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei

suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente, e in tal caso si applicano i commi terzo, quinto e sesto dell' articolo 2381 c.c. Non sono delegabili le attribuzioni del 5° comma dell'art. 2475 c.c..

L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri.

Art. 20 = La rappresentanza generale della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati e nei limiti delle rispettive deleghe.

Art. 21 = Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un compenso annuale in misura fissa ovvero proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

CONTROLLI

Art. 22 = I soci eleggono il collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e ne determinano il compenso. I soci eleggono altresì due sindaci supplenti. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Al collegio sindacale si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, che vengono scelti e nominati, sentito il collegio sindacale, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

Qualora la Società sia amministrata secondo il sistema ordinario, non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio o le azioni non siano negoziate sull'AIM e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti può essere esercitata anche dal collegio sindacale, che, in tal caso, sarà costituito da componenti tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

AVVISI DI CONVOCAZIONE

Art. 23 = L'avviso di convocazione degli organi collegiali diversi dalla assemblea dei soci (consiglio di amministrazione, collegio sindacale) deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della adunanza e l'elenco delle materie da trattare e deve pervenire a ciascun avente diritto

a partecipare alla adunanza medesima, con mezzi anche telematici che ne assicurino il tempestivo ricevimento, di regola almeno 3 giorni prima, ma nei casi di urgenza riducibile ad un giorno prima.

RIUNIONI PER TELE/VIDEO CONFERENZA

Art. 24 = Le riunioni degli organi collegiali (Assemblea, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

BILANCIO ED UTILI

Art. 25 = L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo in conformità di legge redige il bilancio annuale, da presentare ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo il maggior termine di centottanta giorni di cui all' art. 2364 c.c..

Art. 26 = Gli utili messi in pagamento e non riscossi entro il quinquennio dal giorno di loro esigibilità si prescrivono a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 27 = Verificatasi una causa di scioglimento si applicano le disposizioni di legge (articoli 2484 e ss. c.c.).

OPA ENDOSOCIETARIA

Art. 28 = In caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM, e a partire da tale data di ammissione, saranno applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed al regolamento Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni

opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF, non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e della presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che potrà essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì ad eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio entro 30 (trenta) giorni dal ricordo e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

La Società, gli azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A..

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE

Art. 29 = Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari emessi dalla Società siano ammessi all'AIM, troverà

applicazione ai sensi del Regolamento Emittenti dell'AIM (il "Regolamento Emittenti") la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati dalla CONSOB, pro tempore vigente (la "Disciplina sulla Trasparenza") salvo quanto qui previsto.

Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al (il "Consiglio di Amministrazione").

Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato alla Società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

Di che ho redatto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su trentadue pagine e fin qui della trentatreesima di nove fogli, del quale prima della sottoscrizione ho dato lettura al comparente che lo approva.

Sottoscritto alle ore 16,45.

F.ti: Andrea Leone - dr. Nicola Atlante, Notaio.

Segue copia dell'allegato A firmato a norma di legge.



CARTA DI CIRCOLAZIONE BT 0932463

Permito de circulaci6n. Cevešteni o registraci. Registringscartes. Zulassungsbescheinigung. Registracimozionaius. A6eio
vaxAocpeaoc. Πιστοποιητικό Έγγραφο. Registracido certificate. Certificat d'immatriculacido. Registracido aplicacido.
Registracidoj liudzimas. Pargalini ceveddy. Certificat de Registracidoj. Kocnikabecarja. Dow6d Rejestracijo. Certificado de
matricula. Cevedteni o evidenci. Prometno dovoljenje. Rakistat6litiididus. Registringsbeviest.

N° A041027RM09

(A) DV478FC

(B) 23.02.2009

(C.2.1) ANDREA LEONÉ FILMS SRL

(C.2.3) VIA LA SPEZIA 6
ROMA (RM)

N° A041027RM09

(A) DV478FC

(D.1) MINI MINI N MM31 AL

(D.2)

(D.3) MINI COOPER S CLUBMAN

(E) WMWMM31050TN71968

(F.1)

(F.2) 1715 (F.3)

(G)

(I) 23.02.2009

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AC (FAMILIARE)

(K) DEWMW03EST12DC

e1*2001/116*0343*12

(L) 2

(N.1)

(M.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

(O.2)

(P.1) 1598 (P.2) 128,00 (P.3) BENZ

(P.5) N14B16A

(Q)

(S.1)

5

(S.2)

(U.1) 85

(U.2)

3750

(V.1)

(V.2)

(V.3) 0,00

(V.5)

(V.6)

(V.7)

168,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTO
DI BOLL
ASSOLTO
IN MOD
VIRTUAL

N° A041027RM09

(A) DV478FC

LUNGHEZZA 3,958 M LARGHEZZA 1,683 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 98,084 KW/T
TIPO CAMBIO: AUTOMATICO

PNEUMATICI:

195/55 R16 87V

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B
(EURO 4)

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 09,80;

EXTRAURBANO 05,40; COMBINATO 07,00.

MASSA A VUOTO = KG 1230.

SEGUE PNEUM.:

205/45 R17 84V

175/60 R16 B20 M+S

185/50 R17 86H M+S

POSTO CENTRALE IN 2° FILA CON

PORTATA MAX 49 KG


N° A041027RM09

(A) DV478FC

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
- (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) Dati nominali:
 - (C.1) intestatario della carta di circolazione:
 - (C.1.1) cognome o ragione sociale
 - (C.1.2) nome e iniziali (se del caso)
 - (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 - (C.2) proprietario del veicolo:
 - (C.2.1) cognome o ragione sociale
 - (C.2.2) nome e iniziali (se del caso)
 - (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 - (C.3) persona fisica o giuridica che può esporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario:
 - (C.3.1) cognome o ragione sociale
 - (C.3.2) nome e iniziali (se del caso)
 - (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 - (C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominali di cui ai codici C.1, C.2 o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominali corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturali conformemente alla dicitura di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
- (D) Veicolo:
 - (D.1) marca
 - (D.2) tipo:
 - variante (se disponibile)
 - versione (se disponibile)
 - (D.3) denominazione commerciale
- (E) numero di identificazione del veicolo
- (F) massa:
 - (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
 - (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
 - (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trainati di categoria diverse dalle M¹ (kg)
- (H) durata di validità, se non è illimitata
- (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (J) categoria del veicolo:
 - (J.1) destinazione ed uso
 - (J.2) carrozzina
- (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
- (L) numero di assi
- (M) interasse (mm)
- (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
 - (N.1) asse 1 (kg)
 - (N.2) asse 2 (kg), se del caso
 - (N.3) asse 3 (kg), se del caso
 - (N.4) asse 4 (kg), se del caso
 - (N.5) asse 5 (kg), se del caso
- (O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
 - (O.1) rimorchio trainato (kg)
 - (O.2) rimorchio non trainato (kg)
- (P) motore:
 - (P.1) cilindrata (cm³)
 - (P.2) potenza nella massima (kw) (se disponibile)
 - (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
 - (P.4) regime nominale (giri/min⁻¹)
 - (P.5) numero di identificazione del motore e tipo del motore
- (Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
- (R) colore del veicolo
- (S) posti a sedere:
 - (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
 - (S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
- (T) velocità massima (km/h)
- (U) livello sonoro:
 - (U.1) veicolo fermo (dB(A))
 - (U.2) regime del motore (giri/min⁻¹)
 - (U.3) veicolo in marcia (dB(A))
- (V) emissioni gas di scarico:
 - (V.1) CO (g/km o g/kWh)
 - (V.2) HC (g/km o g/kWh)
 - (V.3) NOx (g/km o g/kWh)
 - (V.4) HC + NOx (g/km)
 - (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
 - (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (giri/min⁻¹)
 - (V.7) CO₂ (g/km)
 - (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (V160 km)
 - (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE.
- (W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (art. 80 del D.L. n. 30-4-1992 N. 285)



REC. T. 98
 DV 478FC
 REVISIONE DEL 19/04/2013
 ESITO
 RM/EG4
 REGOLARE
 RM8640BDV10

Aut. Perm.

R

Io Notaio Nicola ATLANTE di Roma certifico che la presente
copia è conforme all'originale firmato a norma di legge.

Roma li, 6 novembre 2013

